



Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 4, 10 capoverso 2, 20 capoverso 4, 25 e 39 della legge federale del 30 settembre 2022¹ sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV),

ordina:

Sezione 1: Misure dei fornitori di servizi su richiesta

Art. 1 Requisiti per il sistema per il controllo dell'età prima del primo utilizzo
(art. 8 cpv. 2 lett. a LPMFV)

¹ Se su un servizio su richiesta sono resi accessibili contenuti non adatti ai minori, prima del primo utilizzo del servizio su richiesta va verificata, mediante una procedura adeguata, la maggiore età degli utenti. È considerata adeguata qualsiasi procedura che consenta di accertare correttamente l'età sulla base dei dati forniti dalla persona in questione.

² Sono considerati non adatti ai minori in particolare i contenuti che rappresentano violenza eccessiva o atti sessuali espliciti.

Art. 2 Requisiti per il sistema di controllo parentale
(art. 8 cpv. 2 lett. b LPMFV)

¹ Al primo utilizzo del servizio su richiesta, la persona che ha aperto un conto presso il servizio va informata sulla presenza di un sistema di controllo parentale e sulle sue funzioni e ha la possibilità di attivare il sistema.

² Il sistema di controllo parentale consente di limitare l'accesso degli altri utenti ai contenuti destinati a determinate categorie d'età. L'accesso al sistema di controllo parentale è limitato tramite una password o un altro mezzo di identificazione.

¹ RS ...; FF 2022 2406

³ La limitazione dei contenuti può avvenire in particolare mediante l'apertura di un conto individuale con accesso limitato in funzione delle categorie d'età applicabili o mediante la possibilità di attivare soltanto una determinata parte dei contenuti.

Sezione 2: Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti

Art. 3 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria
(art. 10 cpv. 1 lett. c LPMFV)

¹ Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

- a. tutti i tipi di attività secondo l'articolo 5 lettera a LPMFV vi sono rappresentati, direttamente o indirettamente, dagli operatori aventi sede o stabilimenti in Svizzera;
- b. ogni tipo d'attività secondo l'articolo 5 lettera a LPMFV vi è rappresentata, direttamente o indirettamente, dalla maggioranza degli operatori aventi sede o stabilimenti in Svizzera;
- c. vi sono adeguatamente rappresentate le varie regioni linguistiche.

² Per valutare l'adempimento della condizione di cui al capoverso 1 si tiene conto anche degli operatori che rinunciano a essere membri di un'organizzazione di categoria.

Art. 4 Requisiti per gli esperti coinvolti
(art. 10 cpv. 1 lett. f LPMFV)

¹ Gli esperti coinvolti nell'elaborazione della regolamentazione per minori soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a. appartenere a un'organizzazione per la protezione dell'infanzia o della gioventù riconosciuta; o
- b. essere attivi presso una scuola universitaria nell'ambito della protezione dell'infanzia o della gioventù; o
- c. disporre di un'esperienza pratica pluriennale nella protezione dell'infanzia o della gioventù.

² Sono indipendenti dagli operatori dei settori dei film e dei videogiochi.

Sezione 3: Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori

Art. 5 Allegati alle richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori
(art. 15 cpv. 2 LPMFV)

Alle richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori vanno allegati tutti i documenti che comprovano il rispetto dei requisiti per le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 10 LPMFV, compresi:

- a. l'attestazione degli esperti che certifica il loro coinvolgimento nell'elaborazione della regolamentazione per minori;
- b. un parere degli esperti sulla regolamentazione per minori.

Art. 6 Verifica regolare delle regolamentazioni per minori
(art. 18 LPMFV)

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) segue gli sviluppi scientifici e tecnici nell'ambito della protezione dei minori. A tal fine intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni di categoria.

² Verifica le regolamentazioni per minori sulla base delle nuove conoscenze.

³ Se giunge alla conclusione che una regolamentazione per minori non adempie più i requisiti della LPMFV, lo comunica immediatamente all'organizzazione di categoria interessata. Le impartisce un termine per adeguare la regolamentazione per minori.

Sezione 4: Misure dei fornitori di servizi di piattaforma

Art. 7 Requisiti per il sistema per il controllo dell'età prima del primo utilizzo
(art. 20 cpv. 2 lett. a LPMFV)

¹ Se su un servizio di piattaforma sono resi accessibili contenuti non adatti ai minori, prima del primo utilizzo del servizio di piattaforma va verificata, mediante una procedura adeguata, la maggiore età degli utenti. È considerata adeguata qualsiasi procedura che consenta di accertare correttamente l'età sulla base dei dati forniti dalla persona in questione.

² Sono considerati non adatti ai minori in particolare i contenuti che rappresentano violenza eccessiva o atti sessuali espliciti.

Art. 8 Requisiti per il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori
(art. 20 cpv. 2 lett. b LPMFV)

Il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori consente di segnalare contenuti al fornitore del servizio di piattaforma in modo semplice e rapido.

Art. 9 Trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori
(art. 20 cpv. 2 lett. b LPMFV)

¹ Il fornitore del servizio di piattaforma tratta le segnalazioni di contenuti non adatti ai minori entro sette giorni.

² I contenuti segnalati che sono considerati non adatti ai minori possono essere resi accessibili soltanto agli utenti la cui maggiore età è stata accertata conformemente all'articolo 7 capoverso 1.

Sezione 5: Test

Art. 10 Requisiti per le organizzazioni specializzate
(art. 21 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 e 2 LPMFV)

Le organizzazioni specializzate che svolgono i test adempiono i seguenti requisiti:

- a. sono attive nei campi tematici della protezione dei minori, della prevenzione o della salute;
- b. sono indipendenti dagli operatori dei settori dei film o dei videogiochi.

Art. 11 Vigilanza sulle organizzazioni specializzate
(art. 25 lett. a LPMFV)

Il Cantone, l'UFAS o l'organizzazione di categoria è competente per la vigilanza sull'organizzazione specializzata incaricata di svolgere i test. Il mandato prevede misure adeguate per la supervisione dell'organizzazione specializzata.

Art. 12 Piani per i test
(art. 25 lett. b e c LPMFV)

¹ Prima dello svolgimento del primo test, è elaborato un piano per i test contenente indicazioni almeno sui seguenti punti:

- a. le basi legali applicabili;
- b. l'obbligo del segreto per il minorenne e l'accompagnatore;
- c. il reclutamento dei minorenni da coinvolgere nei test;
- d. la pianificazione e la preparazione dei test;
- e. la procedura di svolgimento dei test;

- f. la documentazione dei test e la forma dei relativi verbali;
- g. il termine ultimo per la comunicazione dei risultati dei test, che non può superare i trenta giorni.

² L'organizzazione specializzata incaricata di svolgere test sottopone per approvazione all'UFAS, al Cantone o all'organizzazione di categoria il suo piano per i test.

Art. 13 Preparazione dei test e accompagnamento dei minorenni
(art. 25 lett. b LPMFV)

¹ Il minorenni e un detentore dell'autorità parentale vanno informati in misura sufficiente sullo scopo e sullo svolgimento dei test, in particolare circa:

- a. la preparazione del minorenni;
- b. il fatto che il minorenni sarà costantemente accompagnato da un adulto;
- c. la garanzia dell'anonimato del minorenni.

² Prima dell'inizio della preparazione, danno il loro consenso scritto alla partecipazione ai test. Possono revocare il consenso in qualsiasi momento.

³ La preparazione del minorenni comprende almeno:

- a. la fornitura di basi teoriche;
- b. istruzioni sul comportamento da adottare durante lo svolgimento dei test;
- c. un esercizio pratico di svolgimento di un test.

⁴ Un adulto che lavora per l'organo che svolge il test si tiene costantemente nelle vicinanze del minorenni durante il test. Se gli pare opportuno al fine di proteggere il minorenni, interviene nello svolgimento del test.

Art. 14 Garanzia dell'anonimato dei minorenni
(art. 25 lett. b LPMFV)

¹ L'anonimato del minorenni va garantito per l'intera durata della procedura di test.

² Il minorenni e l'adulto di cui all'articolo 13 capoverso 4 non possono svolgere test in luoghi che frequentano regolarmente.

Art. 15 Verbalizzazione dei test
(art. 25 lett. c LPMFV)

¹ Dopo lo svolgimento del test, è redatto un verbale scritto.

² Nel verbale sono fornite tutte le indicazioni rilevanti sul test svolto. Vi sono allegati giustificativi ed eventuali foto.

³ Nel verbale non figurano indicazioni relative al minorenni, fatta eccezione per la sua data di nascita.

Art. 16 Riscontri ai fornitori e agli organizzatori interessati
(art. 25 lett. d LPMFV)

I fornitori e gli organizzatori presso i quali è stato svolto un test sono informati entro il termine stabilito nel piano per i test circa il risultato del test e il seguito della procedura. Al contempo è inviata loro una copia del verbale e dei relativi giustificativi.

Art. 17 Coordinamento dei test d'acquisto
(art. 23 cpv. 1 LPMFV)

L'UFAS può esigere dai Cantoni tutte le informazioni di cui necessita per coordinare i suoi test d'acquisto con quelli dei Cantoni.

Art. 18 Emolumenti per i test
(art. 33 cpv. 1 LPMFV)

¹ Se un test che ha svolto ha dato adito a un reclamo, l'UFAS può riscuotere dal fornitore o dall'organizzatore emolumenti pari a 150 franchi per ora di attività delle persone incaricate dello svolgimento dei test.

² Se un test che ha svolto ha dato adito a un reclamo, un Cantone può riscuotere dal fornitore o dall'organizzatore emolumenti pari al massimo a 150 franchi per ora di attività delle persone incaricate dello svolgimento dei test.

³ Per ogni test di cui al capoverso 1 o 2 possono essere fatturate al massimo cinque ore di lavoro.

Sezione 6: Coordinamento dell'esecuzione

(art. 28 cpv. 3 e 4 LPMFV)

Art. 19

¹ Almeno una volta all'anno, l'UFAS invita i Cantoni e le organizzazioni di categoria a un incontro destinato allo scambio reciproco di informazioni ed esperienze.

² Una volta all'anno, i Cantoni comunicano all'UFAS le misure che hanno adottato nell'anno precedente.

³ L'UFAS può emanare direttive all'attenzione dei Cantoni circa le misure che questi devono adottare, in particolare per quanto concerne il numero minimo di test da svolgere.

Sezione 7: Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione

Art. 20 Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche (art. 29 cpv. 1 e 2 LPMFV)

¹ L'UFAS gestisce la piattaforma nazionale «Giovani e media». La piattaforma è volta a informare e sensibilizzare il vasto pubblico e ad approfondire le conoscenze specialistiche nel settore dei media digitali. L'UFAS può orientare la sensibilizzazione verso determinati gruppi di destinatari.

² Adotta misure per l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nell'ambito della promozione delle competenze mediatiche. In particolare può contribuire finanziariamente a degli studi o commissionare degli studi.

³ Promuove lo sviluppo di reti di contatto tra gli specialisti attivi nell'ambito della promozione delle competenze mediatiche.

Art. 21 Aiuti finanziari per attività sovregionali e progetti modello (art. 29 cpv. 3 LPMFV)

¹ Su richiesta, l'UFAS può concedere a organizzazioni di diritto privato senza scopo di lucro o di diritto pubblico nonché ai Cantoni e ai Comuni, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per attività sovregionali o progetti modello destinati alla promozione delle competenze mediatiche o alla prevenzione dei rischi dei media digitali. Non si può rivendicare un diritto agli aiuti finanziari.

² Un'attività è considerata sovregionale se è svolta in almeno due Cantoni francofoni o in almeno tre Cantoni germanofoni o nella Svizzera italiana o nella Svizzera romancia.

³ I progetti modello:

- a. sono geograficamente trasferibili e realizzabili indipendentemente dalla struttura amministrativa del singolo Cantone o Comune;
- b. sviluppano nuove forme di promozione delle competenze mediatiche oppure completano o perfezionano in punti essenziali forme già note;
- c. sono trasferibili ad altri contesti;
- d. rispondono a un bisogno comprovato;
- e. garantiscono un trasferimento di conoscenze.

⁴ La richiesta contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni sull'attività prevista o sul progetto modello previsto:

- a. genere e volume;
- b. scopo, gruppi di destinatari e utilità;
- c. persone e organizzazioni coinvolte;
- d. finanziamento e budget;
- e. conto annuale riveduto dell'anno precedente;

- f. statuti e linee direttive o descrizione dell'organizzazione, se disponibili;
- g. per i progetti modello di cui al capoverso 3, descrizione del carattere di modello;
- h. per le richieste dei Comuni, un parere del Cantone.

Art. 22 Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello
(art. 29 cpv. 3 LPMFV)

¹ Gli aiuti finanziari alle organizzazioni sono concessi mediante decisione.

² Gli aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni sono concessi in virtù di un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu). Il contratto disciplina in particolare:

- a. il genere, il volume, lo scopo e l'utilità dell'attività o del progetto modello;
- b. le prestazioni del Cantone o del Comune;
- c. le persone e organizzazioni coinvolte;
- d. la presentazione dei rapporti e la garanzia della qualità;
- e. le modalità di pagamento.

Art. 23 Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello
(art. 29 cpv. 3 LPMFV)

¹ Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

- a. del genere e dell'importanza dell'attività o del progetto modello;
- b. dell'interesse che l'attività o il progetto modello riveste per la Confederazione;
- c. delle prestazioni proprie delle organizzazioni, dei Cantoni o dei Comuni, come pure dei contributi di altri organi federali e di terzi.

² Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

³ Sono computabili le spese effettivamente sostenute che sono direttamente legate alla preparazione e allo svolgimento dell'attività o del progetto modello e sono assolutamente indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.

⁴ Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LSu³.

² RS 616.1

³ RS 616.1

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 24

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

² Gli articoli 1, 2 e 7–19 entrano in vigore a una data successiva.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione,
Viktor Rossi